



COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

(Provincia di Padova)

Originale

N. 42 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
-----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
----------------	--

Oggi **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **quattordici** , nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
CAMPAGNOLO MASSIMO	Presente
DEGAN GRAZIANO	Presente
ZUIN LUCIA	Presente
RIZZI LUCIANA	Presente
GERON ANDREA	Presente
BILATO FRANCO	Presente
BELLINI SAMUELE	Presente

	Presente/Assente
CERON NADIA	Presente
MORO GIACOMO	Presente
SILVERIO MONICA	Presente
PALANCA LEONARDO	Presente
POSITANO FRANCESCO	Presente
	Assente Giust.

Presenti 12 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Il Segretario Comunale Candia Massimo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Campagnolo Massimo nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio: TRIBUTI

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 15/12/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 N. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, che istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, N. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, stabilendo che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- l'art. 1, commi da 817 a 836, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i quali disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Viste la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, N. 285."*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019; *" Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, N. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto*

legislativo 28 settembre 1998, N. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, N. 77, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 gennaio 2021;

Dato atto, tuttavia, che con propria deliberazione in data odierna, si provvede all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. N. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. N. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il Regolamento del nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, sono da applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di rendere l'applicazione del canone in questione confacente all'intervenuta normativa in premessa citata;

Ritenuto, altresì, che qualora l'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale sia rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno valide le regolamentazioni vigenti, i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le

relative tariffe approvate per l'anno 2020;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti,

SI PROPONE

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinata dall'art. 1, commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 N. 160, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il suddetto Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2021. Qualora l'entrata in vigore del Canone Unico Patrimoniale sia rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno valide le regolamentazioni vigenti, i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;
- 3) di dare atto che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, sono da applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 4) di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra scritta;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Il Sindaco illustra in sintesi il contenuto della deliberazione.

Riscontrato che non vi sono interventi, la proposta viene messa ai voti:

PRESENTI	12
ASTENUTI	0
VOTANTI	12
FAVOREVOLI	12
CONTRARI	0

DELIBERA

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione, con voti:

PRESENTI	12
ASTENUTI	0
VOTANTI	12
FAVOREVOLI	12
CONTRARI	0

DISPONE

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 46 del 15/12/2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Campagnolo Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Il Segretario Comunale
Candia Massimo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.